



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi*

### Valutazione del NUVIR

**VII 111/23 del 10/5/2023**<sup>1</sup>

#### **1. Titolo del provvedimento**

Disegno di legge delega per la riforma fiscale (MEF)

#### **2. Oggetto**

Il provvedimento "... mira a rivedere il funzionamento delle imposte esistenti, a ridurre la tassazione, compensando detta riduzione con una revisione delle agevolazioni, a semplificare i procedimenti in materia tributaria, al fine di ridurre il tax gap e migliorare la compliance dei contribuenti. Altresì, il provvedimento si propone di realizzare un'opera di riordino organico e codificazione della legislazione tributaria, caratterizzata, finora, dal susseguirsi di interventi parziali e frammentati e spesso percepita come troppo complessa, talvolta obsoleta ed eccessivamente farraginoso. Le disposizioni della legge delega riguardano: la procedura ed i tempi di attuazione che il Governo è chiamato ad osservare per porre in essere la riforma fiscale (art. 1); i principi generali del diritto tributario nazionale (art. 2); i principi generali del diritto tributario della UE e internazionale (art. 3); la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente (art. 4); i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche (art. 5); i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti (art. 6); i principi e criteri direttivi per la revisione dell'IVA (art. 7); i principi e criteri direttivi per il graduale superamento dell'IRAP (art. 8); altre misure in materia di reddito d'impresa, disciplina delle società non operative, regimi agevolativi per le imprese e per gli enti del Terzo Settore (art. 9); imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di bollo e altri tributi indiretti, diversi dall'IVA (art. 10); revisione della disciplina doganale (art. 11); accisa e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi (art. 12); giochi (art. 13); procedimenti dell'Amministrazione finanziaria e adempimenti dei contribuenti (art. 14); procedimento accertativo (art. 15); procedimenti di riscossione e di rimborso (art. 16); procedimenti del contenzioso (art. 17); sanzioni (art. 18); TU e codificazione della materia tributaria (art. 19) ed, disposizioni di carattere finanziario (art. 20) ...".

#### **3. Valutazione**

Di seguito si illustra la valutazione del Nucleo ai fini della verifica di cui all'articolo 9 del dPCM 15 settembre 2017, n. 169.

La valutazione del Nucleo è che, per i motivi di seguito illustrati, l'attività di analisi, così come rendicontata nella Relazione Air, risulta adeguata tenuto conto dello stadio iniziale di approfondimento delle misure previste dall'articolato.

<sup>1</sup> Valutazione del Nucleo di valutazione dell'Impatto della regolamentazione (in breve, NUVIR) ai sensi dell'art. 2 comma 10 dPCM 15 settembre 2017, n. 169 e dell'art. 2 comma 1 dPCM 19 ottobre 2022 (GU 23.12.22).

Tale valutazione fa seguito alla valutazione intermedia del NUVIR (VI 95.23 - 18.4.23), con cui, in sintesi, si osservava che era necessario integrare la Relazione con riferimento, in particolare, agli aspetti seguenti:

- ✓ **Contesto.** La sezione si rifaceva sostanzialmente alla RI del provvedimento e, per taluni degli articoli che rappresentano aree di intervento della delega (ad esempio, artt. 3, 4), proponeva alcune specifiche criticità di tipo giuridico, suscettibili di un intervento normativo. Sulla maggior parte dei punti qualificanti delle deleghe, la relazione AIR non dava informazioni puntuali sulla consistenza dei problemi sottostanti che il provvedimento intende affrontare e delle relative implicazioni sui destinatari diretti e indiretti, dei quali peraltro la relativa identificazione e stima della consistenza specifica è riportata solo per talune delle aree di delega (IRES, IRAP, IRPEF, accertamento tributario, contenzioso) e non per altre (disciplina dei giochi, immobiliare). Si invitava pertanto l'amministrazione a integrare la relazione AIR e a fornire elementi atti a illustrare le criticità e i problemi che connotano le aree di interventi connesse a tutte le misure di cui agli articoli del DDL, che costituiscono il fondamentale sottostante dell'intervento normativo, già in sede di delega.
- ✓ **Obiettivi.** Anche laddove si tenga conto dello stato iniziale di approfondimento dell'argomento, si invitava l'Amministrazione a completare la sezione (punto 2.2) attenendosi a quanto previsto sul tema specifico dalla Direttiva PCM 16.2.18 (Linee guida AIR) punto 5.2. Tale attività andrà poi a costituire parte della base informativa per la predisposizione della successiva sezione "attuazione e monitoraggio".
- ✓ **Impatti.** La relazione illustrava in modo generico gli effetti attesi e rinviava ai successivi decreti delegati (e alle relative AIR) l'indispensabile analisi più approfondita degli impatti attesi per ciascuna categoria di destinatari e per ciascun intervento<sup>2</sup>. Si invita l'Amministrazione ad approfondire gli argomenti della Sezione.
- ✓ **Consultazione.** La relazione trattava il tema specifico in modo improprio: si ricordava come le attività svolte tra amministrazioni non rientrino in quella che è la consultazione in senso proprio, di cui alla Direttiva PCM 16.2.18 (Linee guida AIR), dove si evidenzia come l'interazione vada fatta con i destinatari delle regole. Altresì si invitava l'Amministrazione a circostanziare in modo dettagliato i ritorni informativi legati a precedenti consultazioni su temi analoghi "*... Si segnala, in ogni caso, che, per quanto riguarda in particolare i criteri di cui all'articolo 5, durante la XVIII Legislatura, sono state svolte interlocuzioni con le parti sociali, presso le Commissioni riunite VI della Camera dei Deputati (Finanze) e 6° del Senato della Repubblica (Finanze e Tesoro), nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario ...*".

A seguito della valutazione del Nucleo, l'Amministrazione ha integrato la relazione AIR:

---

<sup>2</sup> Vale ricordare come tale approccio messo in atto dall'amministrazione per l'AIR, trovi un riscontro nella RT dove si dice come "*... in considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari dei criteri indicati negli artt. da 2 a 19, rinvia, per ciascuno schema di decreto legislativo, ad apposita relazione tecnica che ne evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche rispetto agli effetti sui tributi degli enti territoriali ...*".

A seguito della valutazione del NUVIR, l'Amministrazione ha integrato la relazione AIR:

- Contesto. La relazione è stata sostanzialmente integrata con informazioni che danno conto in modo ragionevole in merito alle criticità (e alle relative finalità), per tutte le aree di imposta prese in considerazione dalla delega, tenuto conto dello stato di approfondimento del provvedimento.
- Obiettivi e indicatori. La relazione è stata integrata con informazioni che danno conto dei punti di cui alla precedente valutazione NUVIR per tutte le aree di imposta prese in considerazione dalla delega, tenuto conto dello stato di approfondimento del provvedimento
- Sezione Impatti generali e specifici. La sezione è stata integrata, in modo marginale e solo sui temi delle dogane e del gioco (artt. 12 e 13, per il gioco già nella sezione contesto erano riportate considerazioni apodittiche sugli effetti attesi). Sul tema degli oneri informativi, ci sono considerazioni apodittiche (*"... Alla base della scelta delineata dalle nuove disposizioni vi è il convincimento che esse avranno un impatto positivo sull'attività dei destinatari delle stesse (soprattutto in termini di semplificazione degli adempimenti e chiarezza delle norme, come riordinate), ma anche sull'operatività della PA e, infine, sull'ambiente ..."* sugli effetti positivi della semplificazione (artt. 11, 12 e 13). Anche tenuto conto dello stadio iniziale di approfondimento del provvedimento, la relazione rimane meramente qualitativa e non riesce a dare conto degli effetti di un provvedimento di così vasta portata. L'auspicio è che tale carenza, in qualche modo ragionevole stante lo stadio iniziale dell'intervento, sia risolta con le AIR dei successivi provvedimenti attuativi (si veda nota 2).
- Consultazione. La relazione è stata integrata in linea con la precedente valutazione NUVIR.

Le modifiche/integrazioni apportate sono quindi esaustive delle questioni poste con le precedenti valutazioni e danno conto dei rilievi sollevati in quella sede. La stima degli impatti è assolutamente generica dato lo stadio di approfondimento delle misure ed è rinviata ai provvedimenti attuativi

\* \* \*